

STATUTO DELLA SOCIETA' "SAUIE - S.R.L."

Art. 1 - Denominazione e Sede

1. La società si denomina "SAUIE - S.R.L.".
2. La società ha sede nel comune di Napoli. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica di Statuto.
3. Con decisione dell'organo amministrativo potranno essere istituite o soppresse filiali, agenzie, Uffici e Rappresentanze anche altrove nel rispetto della normativa vigente. Per l'istituzione di sedi secondarie è invece necessaria la decisione dei soci.

Art. 2 - Oggetto

1. La società ha per oggetto sociale la gestione, per conto del socio unico Regione Campania, del patrimonio mobiliare e immobiliare del soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli, trasferito alla Regione Campania in forza del D.P.R. 31/3/1979, dei beni costituenti il patrimonio mobiliare e immobiliare della Sauie s.r.l. medesima, nonché dei beni costituenti il patrimonio mobiliare e immobiliare regionale disponibile ad essa affidati, nonché delle funzioni proprie del soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli di assistenza ai non vedenti.
La società esercita le suindicate gestioni patrimoniali in tutte le relative articolazioni, compreso l'esercizio di attività di natura agricola così come definita dal Regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio, art. 2, lettera C).
2. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società si conforma alle disposizioni e normative di settore ed a quanto previsto dal presente statuto.

3. I beni mobili ed immobili di proprietà del socio unico attribuiti alla gestione della società, sono univocamente individuati e conferiti, in affidamento diretto, alla società mediante apposite convenzioni, da stipularsi con la Regione Campania. I servizi da svolgere in ordine ai beni affidati e alle funzioni proprie del soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli di assistenza ai non vedenti, sono definiti unilateralmente, per ciascun bene o gruppo di beni, da parte del socio unico nelle relative convenzioni.

4. La società può diventare proprietaria di beni immobili e mobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, conferiti con atto della Giunta regionale.

5. La società opera, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 223/2006 convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248, esclusivamente in favore della Regione Campania, senza potere svolgere prestazioni in favore di altri soggetti, sia pubblici che privati, né in affidamento diretto né con gara, e senza potere detenere partecipazioni in altre società o enti. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla Regione Campania. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. La Regione Campania esercita sulla Saue s.r.l. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, in virtù dei poteri di indirizzo e di controllo previsti nel presente statuto.

6. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata per decisione dell'Assemblea dei soci.

Art. 3 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 10.320,00 (diecimilatrecentoventi virgola zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c.. Il capitale è interamente detenuto dal socio unico Regione Campania; le relative quote non possono formare oggetto di pegno a favore di terzi. Nel caso di aumento di capitale sociale, la sottoscrizione è riservata esclusivamente al socio unico.

2. La partecipazione al capitale sociale è riservata esclusivamente alla Regione Campania. Nessun altro soggetto, pubblico o privato, può assumere la qualità di socio.

Art. 4 - Assemblea dei soci

4.1 - Assemblea ordinaria

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli Amministratori secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.1 comma 1 dell'articolo 4 del D.L. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012, dal D.Lgs. n. 39/2013 e dalla L.R. n. 24/2012; la nomina del Revisore o dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e quanto previsto, del Soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- c) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci e - su proposta motivata del Collegio Sindacale - del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

4.2 - Assemblea straordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei Liquidatori;
- c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

2. L'eventuale attribuzione all'organo amministrativo, statutariamente prevista, della competenza a deliberare su materie che per la legge spettano all'Assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere concorrente di deliberare in materia.

4.3 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione ove nominato.

2. In sede ordinaria l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tale ultimo caso gli Amministrazioni segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purchè in Italia. È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per tele e/o per videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

4. L'avviso di convocazione deve in ogni caso indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno,
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

5. L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con qualsiasi mezzo che fornisca prova dell'avvenuta ricezione, da spedirsi almeno quindici giorni prima dell'Assemblea e purchè sia assicurata la prova della ricezione almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

6. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

7. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta il risultato delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

8. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio,

designato dall'Assemblea, salvo che il verbale sia redatto da un notaio.

4.4 - Assemblea di seconda e ulteriore convocazione

1. Nell'avviso di convocazione potranno prevedersi altri giorni per la seconda e l'eventuale ulteriore convocazione, ove nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Può prevedersi al massimo una data ulteriore, successiva alla seconda convocazione.

2. Le Assemblee di seconda o ulteriore convocazione non possono tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione. Se il giorno per la seconda convocazione o per l'ulteriore convocazione non è già previsto nell'avviso della precedente, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della precedente, con avviso da spedirsi ai soci almeno quindici giorni prima della riunione con qualsiasi mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione.

4.5 - Assemblea totalitaria

1. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; comunque dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e sindacale assenti.

Art. 5 - Organo di amministrazione

5.1 - Organo di amministrazione

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico. L'Assemblea della società, con delibera motivata può disporre che la società sia amministrata da Consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri.

2. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3. L'Amministratore unico o, in alternativa, i componenti del Consiglio di amministrazione, sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Presidente della Giunta Regionale della Campania. Gli amministratori non possono essere dipendenti della Regione Campania.

4. Nel caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta Regionale della Campania può designare, per la nomina da parte dell'Assemblea, il Presidente del Consiglio di amministrazione. La carica di Vicepresidente è attribuita al consigliere anziano esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

5. L'Organo di amministrazione dura in carica il periodo fissato dall'Assemblea e non potrà comunque superare i tre esercizi; quando la durata è fissata in esercizi, l'Organo di amministrazione scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

6. Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione e si dimetta o venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio di amministrazione; in tal caso deve essere convocata urgentemente l'Assemblea a cura del Collegio sindacale, il quale nel frattempo

compie gli atti di ordinaria amministrazione.

5.2 - Poteri dell'Organo di amministrazione

1. All'Organo di amministrazione spettano i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci.

2. Le decisioni in tema di strategie e politiche industriali e aziendali sono sottoposte al vaglio preventivo della Regione con le modalità previste dalle disposizioni in materia di controllo analogo.

3. Costituisce giusta causa di revoca dell'Organo di amministrazione il mancato rispetto delle direttive impartite dalla Regione Campania.

4. L'Organo di amministrazione determina gli indirizzi della gestione societaria in coerenza con gli atti di programmazione e indirizzo della Regione, esercita la funzione di controllo analitico e costante dell'operato delle strutture e del personale con ruoli di direzione e amministrazione.

5. L'Organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'Assemblea.

Qualora la valutazione periodica del rischio faccia emergere uno o più indicatori di crisi aziendale, l'Organo amministrativo adotta senza indugio i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi.

Al fine di correggere gli effetti e limitarne le cause, l'Organo amministrativo adotta un piano di risanamento o, se del caso, di ristrutturazione aziendale.

5.3 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale, o altrove, dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da colui che lo

sostituisce.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da almeno due amministratori con indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera da trasmettersi con qualsiasi mezzo in grado di fornire prova dell'avviso di ricevimento, da spedirsi almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà effettuarsi mediante PEC, telex o telegramma o telefax da spedirsi a ciascun Consigliere e ciascun Sindaco effettivo, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano per tele e/o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il Segretario, inde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario, che potrà essere persona estranea al Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorchè non formalmente convocato, al quale partecipino tutti i membri in carica del Consiglio di amministrazione e i Sindaci effettivi in carica e nessuno si

opponga alla trattazione degli argomenti.

5.4 - Compensi

1. Ai membri dell'Organo amministrativo può essere riconosciuto un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica.

2. Il trattamento annuo degli Amministratori non potrà eccedere il limite massimo previsto dalle norme vigenti, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato.

5.5 Rappresentanza legale

1. All'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della società, nonché la firma sociale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale spetta al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

2. Il rappresentante legale potrà conferire poteri di rappresentanza della società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

3. Le deleghe di gestione sono attribuite ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile e salvo quelle non delegabili per legge.

5.6 - Amministratore unico

1. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico, al medesimo si applicano, a seconda dei casi e qualora non sia già disposto dal

presente Statuto, le disposizioni previste per il Presidente del Consiglio di amministrazione e per il Consiglio di amministrazione.

Art. 6 - Responsabile per la prevenzione, la corruzione e la trasparenza.

1. L'Organo amministrativo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza e nomina il Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza (RPCT.)

2. Al Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di cui al Piano adottato, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche dello stesso, ritenute più opportune.

3. Le funzioni di RPCT sono affidate ad un dirigente della società. L'atto di affidamento attribuisce al Responsabile funzioni e poteri previsti dalla normativa vigente, idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. In subordine, nei casi in cui i dirigenti siano in numero limitato da dovere comunque essere assegnati allo svolgimento di compiti gestionali in aree cosiddette a rischio corruttivo, il RPCT può essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

4. Il provvedimento di conferimento dell'incarico di RPCT individua le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi connessi e declina gli eventuali profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale ove applicabile.

Il provvedimento specifica le conseguenze derivanti dall'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché dall'omesso controllo in caso di ripetute violazioni

delle misure previste.

Art.7 - Direttore Generale

1. L'Organo di amministrazione può nominare un Direttore Generale laddove previsto dalla pianta organica, avuta presente la concreta operatività sociale.
2. La nomina avviene nel rispetto della normativa in materia di incarichi e di incompatibilità e inconfiribilità, con lo scopo di dare attuazione alle direttive e agli indirizzi della società. Il Direttore generale è assunto con rapporto a tempo determinato. Il compenso è determinato in relazione alla complessità delle attività e alla dimensione della società e comunque in misura lorda annua non superiore al trattamento dei dirigenti di staff della Regione Campania.
3. Il Direttore generale cura l'esecuzione delle delibere e attua le decisioni dell'Assemblea dei soci e dell'Organo amministrativo; collabora con il Collegio sindacale, per quanto ne sia richiesto, nei limiti delle rispettive competenze.
4. Il Direttore generale attua gli indirizzi dell'Organo di amministrazione; svolge funzioni di direzione, amministrazione e controllo delle strutture organizzative della società; cura la regolare gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie a esso attribuite.
5. Il Direttore generale fornisce all'Organo amministrativo, su richiesta, relazioni, proposte e pareri relativi all'attività sociale.
6. Nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi dell'Organo di amministrazione, il Direttore generale ha poteri decisionali e di rappresentanza per la gestione ordinaria della società.

Art. 8 - Controllo analogo

1. La Regione Campania esercita sulla società controllo analogo ai sensi di legge.

Il controllo analogo è esercitato mediante i poteri di programmazione e indirizzo, di controllo strategico e di gestione, di ispezione e verifica. Le modalità del controllo analogo svolto dalla Regione sono previste dalla normativa di riferimento e dalle proprie disposizioni regolamentari.

L'Amministrazione regionale impartisce direttive in ordine al programma di attività, all'organizzazione aziendale, alle politiche finanziarie ed economiche e fissa gli obiettivi da perseguire.

Per l'esercizio dei poteri di controllo e verifica, la Regione può chiedere agli organi sociali l'esibizione di qualunque atto concernente l'organizzazione e l'attività della società, anche in deroga a specifiche limitazioni di legge in ordine ai poteri di ispezione del socio.

L'Organo di amministrazione, su richiesta della Regione effettuata con le modalità di cui alle disposizioni in materia di controllo analogo, è tenuto a fornire informativa alla Regione relativamente a qualsiasi operazione intrapresa dalla società.

L'Organo di amministrazione, con periodicità trimestrale, trasmette all'Ufficio regionale competente per il controllo analogo una relazione sulle attività svolte e da svolgere, con evidenza dello stato di attuazione degli obiettivi e una rappresentazione di sintesi sulla evoluzione delle principali grandezze economiche, finanziarie e patrimoniali e, in ogni caso, qualsiasi dato e informazione rilevante ai fini del compiuto esercizio del controllo analogo. In ipotesi di urgenze, tali dati e informazioni vanno forniti immediatamente, anche

al di fuori delle relazioni trimestrali. Oltre che dalle figure proprie del controllo analogo, come individuate dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni regolamentari della Regione, la società è soggetta al controllo di pertinenza delle Direzioni generali nella funzione di committenti della società in house.

2. Gli affidamenti diretti dalla Regione Campania alla società sono disciplinati da specifiche Convenzioni con i competenti Settori della Giunta Regionale, contenenti sia le linee generali e gli indirizzi programmatici cui dovrà essere ispirata la gestione, sia le previsioni di dettaglio delle modalità operative dell'affidamento.

3. La Giunta Regionale può, in qualunque momento, assegnare alla società obiettivi specifici con carattere vincolante per gli organi della società.

Art. 9 - Controllo legale dei conti

9.1 - Organo di controllo

1. La funzione di controllo spetta a un Sindaco unico o, in alternativa, a un Collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, fatta salva la rappresentanza di genere. L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. La nomina avviene su proposta del Presidente della Giunta Regionale della Campania che, in caso di organo collegiale, può designare il Presidente del Collegio.

2. Nel caso di organo collegiale è ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e

teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché ricevere e trasmettere documenti; verificandosi questi requisiti, il Collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

3. Al Sindaco unico e, ove nominato, al Collegio sindacale può essere affidata la revisione legale dei conti.

Articolo 9.2 - Revisione legale dei conti

1. L'Assemblea può deliberare che la revisione legale dei conti della società sia esercitata da un soggetto diverso dal Collegio sindacale.

2. In tale evenienza l'incarico è svolto da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, in entrambi i casi iscritti nell'apposito registro, ed è conferito dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio sindacale con le modalità di legge.

Art. 10 - Bilancio ed utili

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'Organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

2. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono approvati dall'Assemblea rispettivamente entro il 31 ottobre e il 30 aprile di ciascun anno. Entrambi i documenti approvati devono essere depositati nel Registro delle Imprese entro trenta giorni dall'approvazione.

3. Gli utili netti, risultanti dal bilancio annuale, sono ripartiti come segue:

a) il cinque per cento alla riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto

o reintegrato il limite di legge;

b) il residuo è destinato secondo la volontà dell'Assemblea.

4. Gli utili netti, derivanti dalla attività di gestione dei beni del patrimonio mobiliare e immobiliare proveniente dal soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli e delle relative funzioni di assistenza ai non vedenti, devono essere destinati alle ulteriori attività di gestione del suddetto patrimonio e delle succitate funzioni, e anche per le spese di investimento, previa iscrizione nello specifico e separato capitolo di bilancio. Nel caso di utilizzo del fondo, lo stesso va reintegrato con gli utili degli esercizi successivi e comunque nell'ambito del quinquennio.

Art. 11 - Scioglimento e liquidazione

1. Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

2. L'Assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.

3. Il mandato dei liquidatori, salvo diversa stipulazione, è efficace per tutta la durata della liquidazione.

4. I liquidatori hanno congiuntamente o disgiuntamente, in base al deliberato dell'Assemblea, i poteri di realizzare, alle condizioni che ritengano opportune, tutto l'attivo della società e di estinguere il passivo.

5. Nel corso della liquidazione, l'Assemblea dei soci è riunita a cura dei liquidatori o su richiesta del socio unico.

6. I liquidatori hanno il potere di rappresentare la società di fronte a terzi, amministrazioni pubbliche o soggetti privati, e di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni, sia come attori che come convenuti.

Art. 12 - Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si applicano le vigenti norme di legge.